



## **DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa dei senatori Pietro PISANI, FERRERO, IWOBI, ARRIGONI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BONFRISCO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CALDEROLI, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, DE VECCHIS, FAGGI, FREGOLENT, FUSCO, MARIN, MARTI, MONTANI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, ROMEO, RUFA, SAPONARA, SAVIANE, SBRANA, SOLINAS, TESEI, TOSATO, VALLARDI, VESCOVI e ZULIANI**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 MAGGIO 2019**

Norma per favorire l’occupazione giovanile e la registrazione di brevetti

ONOREVOLI SENATORI. – Il presente disegno di legge tratta disposizioni in materia di agevolazioni delle assunzioni giovanili in piccole e medie imprese innovative e opera in due direzioni: mira a incentivare l'attività di ricerca e sviluppo delle imprese finalizzata alla produzione di nuovi brevetti e, allo stesso tempo, dispone misure volte ad agevolare l'assunzione di giovani.

In Italia si registra una diffidenza nei confronti dei processi che portano al deposito di un brevetto e, di conseguenza, risulta una scarsa propensione alla tutela del sapere industriale. Il nostro Paese si trova, tra i Paesi più industrializzati, ben lontano dalle posizioni ricoperte da Germania, Francia, Stati Uniti e Cina nella classifica che registra la produzione di brevetti.

Una mancanza, questa, che comporta dei rischi per le nostre aziende che operano in un mercato sempre più globalizzato: i principali uffici competenti, come l'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO), rilevano come le aziende ad alta intensità di diritti di proprietà intellettuale abbiano una marcia in più anche nella capacità di creare sviluppo e ricchezza. Inoltre, oggi, il valore di molte aziende è costituito al 90 per cento dai cosiddetti *intangible assets*, formati per la maggior parte da diritti di proprietà industriali: la protezione brevettuale è quindi necessaria per impedire furti industriali e per salvaguardare eventuali violazioni di diritti d'uso.

Il possesso di un brevetto, infatti, fornisce una maggiore possibilità di ottenere successo nelle azioni legali nei confronti di coloro che copiano l'invenzione protetta. Unito

a questo, possedere un buon portafoglio di brevetti è percepito da potenziali investitori e dai clienti come una dimostrazione dell'alto livello di specializzazione e di capacità tecnologica dell'azienda, contribuendo a fornire un'immagine positiva sul mercato internazionale.

In conclusione, la decisione di depositare una domanda di brevetto è una scelta strategica che può determinare un reale arricchimento per l'azienda che sceglie di muoversi in tale direzione, oltre che accrescerne la posizione sul mercato.

Il presente disegno di legge mira a rispondere a un'esigenza del nostro sistema economico, fornendo da una parte un concreto aiuto alle aziende che decidono di investire nel settore di ricerca e sviluppo con il fine ultimo di aumentare la quota di registrazione di brevetti, dall'altra un incentivo occupazionale che favorisca l'inserimento nel mondo del lavoro per i giovani italiani.

Nel merito, il presente disegno di legge prevede l'accesso a un contributo a fondo perduto, non imponibile ai fini IRPEF, IRES ed IRAP, pari al 50 per cento del costo del lavoro relativo a nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato di personale dipendente di età non superiore ad anni trenta, per le piccole e medie imprese che effettuino la registrazione di un numero di brevetti nazionali o internazionali superiore alla media del quinquennio precedente.

Ai fini dell'erogazione del contributo, il disegno di legge istituisce un fondo di 5 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2019 al 2021 denominato « Fondo per il *bonus* brevetti ».

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

1. Al fine di incentivare l'attività di ricerca e sviluppo delle imprese finalizzata alla produzione di nuovi brevetti, per gli anni 2019, 2020 e 2021, le piccole e medie imprese di cui al decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 238 del 12 ottobre 2005, che operano nei settori d'attività contraddistinti dai codici ATECO 2007, sezioni A e C, divisioni dalla 10 alla 33, possono accedere a un contributo a fondo perduto, non imponibile ai fini IRPEF, IRES ed IRAP, pari al 50 per cento del costo del lavoro relativo a nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato di personale dipendente di età non superiore ad anni trenta, a partire dall'anno di assunzione e per i due successivi.

2. Il contributo è erogato alle seguenti condizioni:

a) i neoassunti non devono avere avuto rapporti di lavoro dipendente o autonomo nei sei mesi antecedenti all'assunzione;

b) i neoassunti non devono aver avuto rapporti di lavoro dipendente o autonomo con il datore di lavoro che accede al contributo, né con società di persone o di capitale in cui il datore di lavoro che accede al contributo o un suo familiare o affine detenga o abbia detenuto una partecipazione;

c) i neoassunti devono essere impiegati esclusivamente nell'attività di ricerca e sviluppo dell'impresa da attestare con autocertificazione sottoscritta dal legale rappresentante e contenente una sintetica descrizione dell'oggetto del progetto di ricerca al quale il personale neoassunto è destinato;

d) il numero dei neoassunti sul cui costo del lavoro è calcolato il contributo erogabile è pari all'incremento occupazionale netto rispetto alla media dei lavoratori a tempo indeterminato e determinato occupati nel biennio precedente l'assunzione stessa. Per incremento occupazionale netto deve intendersi quello definito dall'articolo 2, paragrafo 32, del regolamento UE n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014;

e) il requisito dell'incremento occupazionale netto deve essere mantenuto per tutto il periodo di spettanza del contributo. Il venir meno del requisito determina la perdita del contributo stesso a partire dall'anno nel corso del quale è venuto meno l'incremento occupazionale;

f) nei tre anni successivi all'assunzione, l'impresa deve avere ottenuto la registrazione di un numero di brevetti nazionali o internazionali superiore alla media del quinquennio precedente.

3. Il contributo è ammesso nel limite massimo del 5 per cento del costo del personale risultante dall'ultimo bilancio approvato e depositato, in caso di obbligo, presso il registro delle imprese prima della assunzione.

4. In caso di soggetti non tenuti alla redazione del bilancio ai sensi delle disposizioni legislative fiscali vigenti, il costo del personale relativo all'ultimo anno deve essere autocertificato dal legale rappresentante dell'impresa.

5. Le agevolazioni di cui al presente articolo si applicano ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti « *de minimis* », e del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trat-

tato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti « *de minimis* » nel settore agricolo.

6. Ai fini dell'erogazione del contributo di cui al presente articolo, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico è istituito un fondo pari a 5 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2019 al 2021, denominato « Fondo per il *bonus* brevetti », al cui onere si provvede, per gli anni dal 2019 al 2021, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dello sviluppo economico.

7. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dello sviluppo economico emana uno o più decreti di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.





€ 1,00